

## **Direttiva Comunità Europea del 19/10/2009 n. 132 -**

Direttiva del Consiglio che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 10 novembre 2009 - serie L*

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Articolo 1**

Ambito di applicazione.

### **Articolo 2**

Definizioni.

### **Articolo 3**

Beni ammessi in esenzione dall'IVA.

### **Articolo 4**

Limiti ai beni ammessi in esenzione.

### **Articolo 5**

Persone che possono beneficiare dell'esenzione.

### **Articolo 6**

Beni esclusi dall'esenzione.

### **Articolo 7**

Importazione definitiva dei beni.

### **Articolo 8**

Utilizzo dei beni importati in esenzione.

### **Articolo 9**

Esenzione accordata prima che l'interessato stabilisca la sua residenza nella Comunità'.

### **Articolo 10**

Temporaneo trasferimento dell'interessato.

### **Articolo 11**

Deroghe.

### **Articolo 12**

Beni importati in occasione di un matrimonio.

### **Articolo 13**

Persone che possono beneficiare dell'esenzione.

### **Articolo 14**

Beni esclusi dall'esenzione.

### **Articolo 15**

Esenzione accordata unicamente per i beni definitivamente importati.

### **Articolo 16**

Utilizzo dei beni importati in esenzione.

### **Articolo 17**

Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria.

### **Articolo 18**

Beni esclusi dall'esenzione.

### **Articolo 19**

Beni personali definitivamente importati.

### **Articolo 20**

Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche.

### **Articolo 21**

Importazione di oggetti mobili usati di alunni o studenti.

### **Articolo 22**

Esenzione.

### **Articolo 23**

Beni importati ammessi in esenzione.

### **Articolo 24**

Esclusione dall'esenzione.

### **Articolo 25**

Beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che trasferiscono l'attività'.

### **Articolo 26**

Limiti all'esenzione.

### **Articolo 27**

Imprese escluse dal beneficio dell'esenzione.

### **Articolo 28**

Beni esclusi dall'esenzione.

### **Articolo 29**

Termine temporale per accordare l'esenzione.

**Articolo 30**

Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura.

**Articolo 31**

Conservazione dei prodotti coltivati.

**Articolo 32**

Soggetti ammessi.

**Articolo 33**

Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d'acqua.

**Articolo 34**

Suoli in prossimità immediata di un paese terzo o di un territorio terzo e coltivati da produttori agricoli.

**Articolo 35**

Limiti alle esenzioni.

**Articolo 36**

Beni ammessi in esenzione.

**Articolo 37**

Altri beni ammessi in esenzione.

**Articolo 38**

Limiti all'esenzione.

**Articolo 39**

Imballaggi speciali indispensabili al trasporto.

**Articolo 40**

Campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie.

**Articolo 41**

Prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria.

**Articolo 42**

Limiti alle quantità o al valore dei beni che godono di esenzione.

**Articolo 43**

Beni ammessi in esenzione di carattere generale.

**Articolo 44**

Esclusione dall'esenzione.

**Articolo 45**

Soggetti ammessi all'esenzione.

**Articolo 46**

Prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito dei ammessi in esenzione.

**Articolo 47**

Condizioni per il diritto all'esenzione.

**Articolo 48**

Beni importati a favore delle persone disabili.

**Articolo 49**

Prestito, locazione o cessione dei beni importati.

**Articolo 50**

Condizioni per il diritto all'esenzione.

**Articolo 51**

Beni importati a favore delle vittime di catastrofi.

**Articolo 52**

Beni esclusi dall'esenzione.

**Articolo 53**

Decisione della Commissione sulla concessione dell'esenzione.

**Articolo 54**

Garanzie per la concessione dell'esenzione.

**Articolo 55**

Utilizzo dei beni importati in esenzione.

**Articolo 56**

Prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell'esenzione.

**Articolo 57**

Perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione.

**Articolo 58**

Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico.

**Articolo 59**

Regali ricevuti in relazioni internazionali.

**Articolo 60**

Beni esclusi.

**Articolo 61**

Condizioni per l'ammissione in esenzione.

**Articolo 62**

Beni destinati all'uso di sovrani e di capi di Stato.

**Articolo 63**

Campioni di merci il cui valore e' trascurabile.

**Articolo 64**

Stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l'uso o avvertenze commerciali.

**Articolo 65**

Requisiti per i beni ammessi all'esenzione.

**Articolo 66**

Finalita' del materiale ammesso in esenzione.

**Articolo 67**

Beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile.

**Articolo 68**

Limiti.

**Articolo 69**

Limiti di utilizzo dei beni.

**Articolo 70**

Stampati e oggetti a carattere pubblicitario.

**Articolo 71**

Beni esclusi dall'esenzione.

**Articolo 72**

Beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualita' o le altre caratteristiche tecniche.

**Articolo 73**

Consumo dei beni importati.

**Articolo 74**

Beni esclusi.

**Articolo 75**

Quantita'.

**Articolo 76**

Altri beni consentiti in esenzione.

**Articolo 77**

Prodotti residui di esami, analisi e prove.

**Articolo 78**

Termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove.

**Articolo 79**

Marchi, i modelli o i disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonche' fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili

**Articolo 80**

Documentazione a carattere turistico.

**Articolo 81**

Documentazione di varia natura.

**Articolo 82**

Materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione delle merci.

**Articolo 83**

Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto.

**Articolo 84**

Altri beni ammessi in esenzione.

**Articolo 85**

Carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali.

**Articolo 86**

Limiti alla quantita' di carburante ammissibile in esenzione.

**Articolo 87**

Utilizzo dei carburanti ammessi in esenzione.

**Articolo 88**

La franchigia per lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli.

**Articolo 89**

Beni destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra.

**Articolo 90**

Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre.

**Articolo 91**

Controllo del rispetto delle condizioni per la concessione dell'esenzione.

**Articolo 92**

Controvalore in moneta nazionale dell'euro da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva.

**Articolo 93**

Mantenimento dei privilegi e delle immunita'.

**Articolo 94**

Disposizioni transitorie.

**Articolo 95**

Applicazione della presente direttiva.

**Articolo 96**

Abrogazione della direttiva 83/181/CEE.

**Articolo 97**

Entrata in vigore.

**Articolo 98**

Destinatari.

**Allegato 1**

MATERIALE VISIVO E AUDITIVO DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE.

**Allegato 2**

Allegato II

**Allegato 3**

Tavola di concordanza

**Preambolo** - Preambolo.

*In vigore dal 30/11/2009*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. E' opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) A norma dell'articolo 131 e dell'articolo 143, lettere b) e c), della **direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006**, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire, in particolare, eventuali elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune.

(3) A norma dell'**articolo 145 della direttiva 2006/112/CE**, la Commissione e' tenuta a sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti l'ambito d'applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 di detta direttiva e le relative modalita' pratiche di applicazione.

(4) Pur ritenendo auspicabile la piu' stretta unita' possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia d'imposta sul valore aggiunto, e' tuttavia opportuno tener conto, ai fini dell'applicazione di quest'ultimo regime, delle differenti finalita' e strutture dei dazi doganali, da un lato, e dell'imposta sul valore aggiunto, dall'altro.

(5) E' opportuno prevedere un regime dell'imposta sul valore aggiunto differente per le importazioni nella misura necessaria a soddisfare gli

obiettivi dell'armonizzazione fiscale. Le esenzioni all'importazione possono essere concesse solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno.

(6) Alcune franchigie applicate negli Stati membri sono state istituite da convenzioni tra alcuni Stati membri e paesi terzi le quali, in considerazione del loro oggetto, riguardano soltanto lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare sul piano comunitario le condizioni di concessione di siffatte franchigie. È sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati a mantenerle.

(7) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** - Ambito di applicazione.

*In vigore dal 30/11/2009*

La presente direttiva definisce l'ambito d'applicazione delle esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), di cui all'articolo 143, lettere b) e c), della [direttiva 2006/112/CE](#), nonché le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all'articolo 145 della direttiva summenzionata.

Conformemente all'articolo 131 e all'articolo 143, lettere b) e c), della [direttiva 2006/112/CE](#), gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presente direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Definizioni.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:

a) "importazioni", le importazioni definite all'[articolo 30 della direttiva 2006/112/CE](#), come pure l'immissione in consumo all'uscita da uno dei regimi previsti dall'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva o da un regime d'ammissione temporanea o di transito;

b) "beni personali", i beni destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all'approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella;

c) "effetti e oggetti mobili", gli effetti personali, la biancheria di casa e il mobilio o l'attrezzatura destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia;

d) "prodotti alcolici", i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d'alcole, acquaviti, liquori e bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nei codici NC da 2203 a 2208;

e) "Comunità", i territori degli Stati membri in cui si applica la [direttiva 2006/112/CE](#).

2. I beni personali non devono riflettere, per la loro natura o quantità, nessuna preoccupazione d'ordine commerciale, né essere destinati a un'attività economica ai sensi dell'[articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE](#). Tuttavia, costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all'esercizio della professione dell'interessato.

#### [Torna al sommario](#)

#### **Articolo 3** - Beni ammessi in esenzione dall'IVA.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fatti salvi gli articoli da 4 a 11 sono ammessi in esenzione dall'IVA all'importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della Comunità in uno Stato membro.

#### [Torna al sommario](#)

#### **Articolo 4** - Limiti ai beni ammessi in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione è limitata ai beni personali che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell'interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale fuori della Comunità;

b) sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissione di beni personali in esenzione alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio di origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 5** - Persone che possono beneficiare dell'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Possono beneficiare dell'esenzione solo le persone che avevano la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.

Tuttavia, le autorità competenti possono derogare al primo comma qualora l'interessato abbia avuto veramente l'intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 6** - Beni esclusi dall'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione:

- a) i prodotti alcolici;
- b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;
- c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;
- d) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 7** - Importazione definitiva dei beni.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Salvo circostanze particolari, l'esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l'importazione definitiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l'interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità.

2. L'importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine previsto dal paragrafo 1.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 8** - Utilizzo dei beni importati in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l'importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l'applicazione dell'IVA relativa ai beni considerati, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 9** - Esenzione accordata prima che l'interessato stabilisca la sua residenza nella Comunità'.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, l'esenzione può essere accordata per i beni personali definitivamente importati prima che l'interessato stabilisca la sua residenza normale nella Comunità' su suo impegno di stabilirla effettivamente entro un termine di sei mesi. Questo impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità determinano la forma e l'importo.
2. In caso di ricorso al paragrafo 1, i termini previsti all'articolo 4, primo comma, lettera a), sono calcolati a decorrere dalla data di importazione nella Comunità'.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 10** - Temporaneo trasferimento dell'interessato.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Se, a motivo di impegni professionali, l'interessato lascia il paese terzo o il territorio terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire simultaneamente tale residenza normale nel territorio di uno Stato membro, ma con l'intenzione di stabilirla successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l'ammissione in esenzione dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.
2. L'ammissione in esenzione dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 8 con le seguenti riserve:
  - a) i termini previsti all'articolo 4, primo comma, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, sono calcolati a decorrere dalla data dell'importazione;



b) il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e' calcolato a decorrere dalla data in cui l'interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio della Comunita'.

3. L'ammissione in esenzione e' inoltre subordinata all'impegno dell'interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio della Comunita' entro un termine fissato dalle autorita' competenti in funzione delle circostanze. Tale impegno puo' essere abbinato a una garanzia di cui le autorita' competenti precisano la forma e l'importo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 11 - Deroghe.**

*In vigore dal 30/11/2009*

Le autorita' competenti possono derogare all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), all'articolo 6, primo comma, lettere c) e d), e all'articolo 8 quando, in seguito a circostanze politiche eccezionali, una persona e' indotta a trasferire la sua residenza normale nel territorio di uno Stato membro.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 12 - Beni importati in occasione di un matrimonio.**

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili anche nuovi appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale nel territorio della Comunita' in occasione del proprio matrimonio.

Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al primo comma da parte di persone aventi la residenza normale fuori della Comunita'. Tale esenzione e' applicabile ai regali il cui valore non supera 200 EUR. Gli Stati membri possono, tuttavia, accordare un esonero superiore a 200 EUR purché il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1000 EUR.

2. Gli Stati membri possono subordinare l'ammissione in esenzione dei beni contemplati al paragrafo 1, primo comma, alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio d'origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 13 - Persone che possono beneficiare dell'esenzione.**

*In vigore dal 30/11/2009*

Possono beneficiare dell'esenzione unicamente le persone che:

- a) hanno la residenza normale fuori dalla Comunità da almeno dodici mesi consecutivi;
- b) forniscono una prova del loro matrimonio.

Possono essere, tuttavia, consentite deroghe alla norma di cui al primo comma, lettera a), qualora l'interessato abbia avuto veramente l'intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 14** - Beni esclusi dall'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 15** - Esenzione accordata unicamente per i beni definitivamente importati.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Salvo circostanze eccezionali, l'esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati:

- a) al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio; e
- b) al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio.

Nel caso di cui alla lettera a), l'esenzione può essere subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità.

2. L'importazione dei beni che godono dell'esenzione può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 16** - Utilizzo dei beni importati in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione

per l'importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l'applicazione dell'IVA relativa ai beni considerati, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 17** - Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 20 sono ammessi in esenzione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nella Comunità'.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 18** - Beni esclusi dall'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione:

- a) i prodotti alcolici;
- b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;
- c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;
- d) i materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all'esercizio dell'attività del defunto;
- e) le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;
- f) il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 19** - Beni personali definitivamente importati.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. L'esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamente

importati, al piu' tardi, allo scadere di un termine di due anni dalla data dell'entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).

Tuttavia, una proroga di detto termine puo' essere concessa dalle autorita' competenti per circostanze particolari.

2. L'importazione dei beni puo' essere effettuata in piu' volte entro il termine di cui al paragrafo 1.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 20** - Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche.

*In vigore dal 30/11/2009*

Gli articoli 17, 18 e 19 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attivita' non lucrativa, stabilite nel territorio della Comunita'.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 21** - Importazione di oggetti mobili usati di alunni o studenti.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Sono ammessi in esenzione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l'arredamento normale d'una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nella Comunita' per compiere studi e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "alunno o studente", ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;

b) "corredo", la biancheria personale o di casa, nonche' gli indumenti, anche nuovi;

c) "necessario per gli studi", gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente usati da alunni e studenti per i loro studi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 22** - Esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione e' accordata almeno una volta per anno scolastico.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 23** - Beni importati ammessi in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009 al 01/07/2021*

*Soppresso dal 01/07/2021 da: Direttiva Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 3*

Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 EUR. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR.

Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall'esenzione di cui al primo comma, prima frase, i beni importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 24** - Esclusione dall'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009 al 01/07/2021*

*Soppresso dal 01/07/2021 da: Direttiva Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 3*

Sono esclusi dall'esenzione:

- a) i prodotti alcolici;
- b) i profumi e l'acqua da toilette;
- c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 25** - Beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che trasferiscono l'attivit .

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, gli stessi possono, fatti salvi gli articoli da 26 a 29, ammettere in esenzione le importazioni dei beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attivita' nel paese terzo o territorio terzo di provenienza per esercitare un'attivita' simile nella Comunita' e che hanno dichiarato, anticipatamente, l'inizio di tali attivita' alle autorita' competenti dello Stato membro dell'attivita' conformemente all'[articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE](#).

Quando l'impresa trasferita e' un'azienda agricola, il bestiame vivo beneficia anch'esso dell'esenzione.

2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

a) "attività", un'attività economica prevista all'**articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE**;

b) "impresa", un'unità economica autonoma di produzione o servizi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 26** - Limiti all'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. L'esenzione è limitata ai beni d'investimento e agli altri beni strumentali che:

a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell'impresa per un periodo minimo di dodici mesi prima della data di cessazione dell'attività dell'impresa nel paese terzo o nel territorio terzo da cui è trasferita;

b) sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;

c) sono destinati all'esercizio di un'attività non esentata in virtù degli articoli 132, 133, 135 e 136 della **direttiva 2006/112/CE**;

d) sono in rapporto con la natura e l'entità dell'impresa considerata.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme comuni di cui all'**articolo 176, primo comma, della direttiva 2006/112/CE**, gli Stati membri possono escludere totalmente o parzialmente dall'esenzione i beni d'investimento per i quali si sono avvalsi dell'articolo 176, secondo comma, di detta direttiva.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 27** - Imprese escluse dal beneficio dell'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono escluse dal beneficio dell'esenzione le imprese stabilite fuori della Comunità il cui trasferimento nel territorio della Comunità abbia come causa o scopo la fusione con un'impresa stabilita nella Comunità, o l'assorbimento da parte di tale impresa, senza che vi sia creazione di nuova attività.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 28** - Beni esclusi dall'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione:

- a) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;
- b) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all'alimentazione degli animali;
- c) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;
- d) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 29** - Termine temporale per accordare l'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, l'esenzione e' accordata unicamente per i beni d'investimento e altri beni strumentali importati prima della scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di cessazione dell'attivita' dell'impresa nel paese terzo o territorio terzo di provenienza.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 30** - Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Fatti salvi gli articoli 31 e 32 sono ammessi in esenzione i prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo o in un territorio terzo in prossimita' immediata del territorio della Comunita' e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nella Comunita' in prossimita' immediata del paese o del territorio considerato.

Sono inoltre ammessi in esenzione i cavalli di razza pura di eta' non superiore a sei mesi nati nel paese terzo o territorio terzo da un animale coperto nella Comunita' e successivamente esportato temporaneamente per partorire.

2. Per beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, i prodotti dell'allevamento devono provenire da animali che sono stati allevati, acquistati o importati secondo le condizioni generali di imposizione dello Stato membro d'importazione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 31** - Conservazione dei prodotti coltivati.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione e' limitata ai prodotti che non hanno subito trattamenti diversi da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 32** - Soggetti ammessi.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione e' accordata unicamente per i prodotti importati dal produttore agricolo o per suo conto.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 33** - Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d'acqua.

*In vigore dal 30/11/2009*

Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d'acqua limitrofi al territorio della Comunita' da pescatori stabiliti nella Comunita', nonche' ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori stabiliti nella Comunita'.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 34** - Suoli in prossimita' immediata di un paese terzo o di un territorio terzo e coltivati da produttori agricoli.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fatto salvo l'articolo 35 sono ammessi in esenzione le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali destinati alla lavorazione di fondi situati nella Comunita', in prossimita' immediata di un paese terzo o di un territorio terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in detto paese o territorio in prossimita' immediata del territorio della Comunita'.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 35** - Limiti alle esenzioni.



*In vigore dal 30/11/2009*

1. L'esenzione e' limitata alle quantita' di sementi, concimi o altri prodotti necessari ai bisogni della coltivazione dei fondi.

Essa e' accordata solo per sementi, concimi o altri prodotti direttamente introdotti nella Comunita' dal produttore agricolo o per suo conto.

2. L'esenzione puo' essere subordinata dallo Stato membro d'importazione alla condizione della reciprocita'.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 36** - Beni ammessi in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Sono ammessi in esenzione:

a) gli animali appositamente preparati e inviati a titolo gratuito per essere utilizzati in laboratorio;

b) le sostanze biologiche o chimiche importate nei limiti e alle condizioni determinati all'[articolo 60 del regolamento \(CEE\) n. 918/83](#) del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

2. L'esenzione prevista dal paragrafo 1 e' limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:

a) a istituti pubblici o di pubblica utilita' aventi come attivita' principale l'insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilita' aventi come attivita' principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;

b) a istituti privati aventi come attivita' principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorita' competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in esenzione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 37** - Altri beni ammessi in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Oltre all'esenzione prevista all'[articolo 143, lettera a\), della direttiva 2006/112/CE](#) e fatto salvo l'articolo 38 della presente direttiva sono ammessi in esenzione:

a) le sostanze terapeutiche di origine umana;

b) i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni;

c) i reattivi per la determinazione dei gruppi tissutali.

2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

a) "sostanze terapeutiche di origine umana", il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano);

b) "reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni", tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l'individuazione delle incompatibilità sanguigne;

c) "reattivi per la determinazione dei gruppi tissutali", tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tissutali umani.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 38** - Limiti all'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione è limitata ai prodotti:

a) che sono destinati ad organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale;

b) che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese o territorio di provenienza;

c) che sono contenuti in recipienti muniti di una etichetta speciale di identificazione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 39** - Imballaggi speciali indispensabili al trasporto.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione si estende agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze terapeutiche di origine umana o dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o tissutali, nonché ai solventi e agli accessori necessari alla loro utilizzazione che possono eventualmente essere contenuti nei pacchi.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 40** - Campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammesse in esenzione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali, che sono inviate ai destinatari autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali spedizioni in franchigia.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 41** - Prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all'uso delle persone o degli animali partecipanti a manifestazioni sportive internazionali, nei limiti necessari per soddisfare ai loro bisogni durante il soggiorno nella Comunità.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 42** - Limiti alle quantità o al valore dei beni che godono di esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Gli Stati membri possono limitare le quantità o il valore dei beni che godono di esenzione a norma dei capi 2, 3 e 4, per rimediare a eventuali abusi e far fronte a gravi distorsioni di concorrenza.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 43** - Beni ammessi in esenzione di carattere generale.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Fatti salvi gli articoli 44, 45 e 46 sono ammessi in esenzione:

- a) i beni di prima necessità acquistati a titolo gratuito e importati da enti statali o da altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per essere distribuiti gratuitamente a persone bisognose;
- b) i beni di qualsiasi natura inviati a titolo gratuito da persona o ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di natura commerciale da parte loro, a enti statali o ad altri enti di carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, per la raccolta di

fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose;

c) i beni strumentali e il materiale d'ufficio, inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabiliti fuori della Comunità, senza intento di carattere commerciale da parte loro, a enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti, destinati a essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da essi perseguiti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per "beni di prima necessità" si intendono i beni indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 44** - Esclusione dall'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione:

- a) i prodotti alcolici;
- b) i tabacchi e prodotti del tabacco;
- c) il caffè e il tè;
- d) i veicoli a motore diversi dalle ambulanze.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 45** - Soggetti ammessi all'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 46** - Prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito dei ammessi in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. I beni di cui all'articolo 43 non possono formare oggetto, da parte dell'ente beneficiario dell'esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito, per fini diversi da quelli previsti al paragrafo

1, lettere a) e b), di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente abilitato a beneficiare dell'esenzione in applicazione degli articoli 43 e 45, l'esenzione resta acquisita se tale ente utilizza i beni in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell'IVA all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 47** - Condizioni per il diritto all'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Gli enti di cui all'articolo 43, che non soddisfano più le condizioni richieste per poter fruire dell'esenzione o che prevedono di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2. I beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell'esenzione sono sottoposti all'applicazione dell'IVA all'importazione loro propria, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d'essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. I beni utilizzati dall'ente beneficiario dell'esenzione a fini diversi da quelli previsti all'articolo 43 sono sottoposti all'applicazione dell'IVA all'importazione loro propria, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 48** - Beni importati a favore delle persone disabili.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Sono ammessi in esenzione i beni appositamente concepiti per l'educazione, l'occupazione e la promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone fisicamente o psichicamente disabili, se tali beni sono:

a) importati da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principale l'educazione o l'assistenza di tali persone e sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in esenzione; e

b) inviati a tali istituti o organizzazioni a titolo gratuito e senza alcun

intento di carattere commerciale da parte del donatore.

2. L'esenzione si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici, che si adattano agli oggetti considerati, come pure agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di tali oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in esenzione o che potrebbero beneficiare dell'esenzione al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi, accessori specifici o utensili.

3. I beni ammessi in esenzione non possono essere usati a fini diversi da quelli dell'educazione, occupazione e promozione sociale dei non vedenti e delle altre persone disabili.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 49** - Prestito, locazione o cessione dei beni importati.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. I beni ammessi in esenzione possono essere prestati, dati in locazione o ceduti, senza scopo di lucro, dagli istituti o dalle organizzazioni beneficiari alle persone contemplate dall'articolo 48 senza che ciò comporti il pagamento dell'IVA all'importazione.

2. Non può essere effettuato alcun prestito, alcuna locazione o cessione in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.

Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di un istituto o di un'organizzazione essi stessi legittimati a beneficiare di tale esenzione, l'esenzione resta acquisita se detto istituto o organizzazione utilizza il bene considerato per fini che danno diritto alla concessione dell'esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell'IVA, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 50** - Condizioni per il diritto all'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Gli istituti o organizzazioni di cui all'articolo 48 che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell'esenzione o che prevedano di utilizzare un bene ammesso in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2. Gli oggetti posseduti dagli istituti o organizzazioni che cessano di

soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell'esenzione sono sottoposti all'applicazione dell'IVA all'importazione loro propria, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d'essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. Gli oggetti utilizzati dall'istituto o dall'organizzazione beneficiario dell'esenzione a fini diversi da quelli previsti all'articolo 48 sono sottoposti all'applicazione dell'IVA all'importazione loro propria, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 51** - Beni importati a favore delle vittime di catastrofi.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fatti salvi gli articoli da 52 a 57, sono ammessi in esenzione i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico, autorizzati dalle autorità competenti, per essere:

- a) distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri;
- b) messi gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.

Sono parimenti ammessi al beneficio dell'esenzione, alle stesse condizioni, i beni importati dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle loro necessità per tutta la durata del loro intervento.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 52** - Beni esclusi dall'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione i materiali destinati alla ricostruzione delle zone sinistrate.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 53** - Decisione della Commissione sulla concessione dell'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

La concessione dell'esenzione è subordinata a una decisione della Commissione che delibera, su domanda dello Stato membro o degli Stati membri

interessati, con procedura d'urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione dell'esenzione.

In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l'importazione delle merci per gli scopi previsti all'articolo 51 sospendendo la relativa IVA, con l'impegno dell'ente importatore di pagarla qualora l'esenzione non fosse concessa.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 54** - Garanzie per la concessione dell'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione e' accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le loro operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 55** - Utilizzo dei beni importati in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. I beni di cui all'articolo 51, primo comma, non possono formare oggetto, da parte dell'ente beneficiario dell'esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell'esenzione in applicazione dell'articolo 51, l'esenzione resta acquisita se tale ente utilizza le merci in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione e della cessione e' subordinata al pagamento preliminare dell'IVA secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 56** - Prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Quando i beni di cui all'articolo 51, primo comma, lettera b), cessano di



essere utilizzati dalle vittime di catastrofi, essi non possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell'esenzione in applicazione dell'articolo 51 o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiare dell'esenzione in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), l'esenzione resta acquisita se tali enti utilizzano i beni in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dell'IVA secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 57** - Perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Gli enti di cui all'articolo 51, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell'esenzione o che prevedano di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2. Per i beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell'esenzione, quando essi sono ceduti a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione del presente capo o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell'articolo 43, l'esenzione resta acquisita se questi li utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali beni sono sottoposti all'applicazione dell'IVA all'importazione loro propria secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d'essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. I beni utilizzati dall'ente beneficiario dell'esenzione a fini diversi da quelli previsti dal presente capo sono sottoposti all'applicazione dell'IVA all'importazione loro propria, secondo l'aliquota in vigore alla data quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 58** - Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti dalle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale:

- a) le decorazioni concesse dal governo di un paese terzo a persone aventi la residenza normale nella Comunità';
- b) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo o in un territorio terzo a persone aventi la loro residenza normale nella Comunità' in omaggio all'attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati da queste stesse persone;
- c) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo o in un territorio terzo per essere conferiti, per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio della Comunità';
- d) i premi, i trofei e i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo o in un territorio terzo, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche alcun intento di carattere commerciale.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 59** - Regali ricevuti in relazioni internazionali.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fatte salve, se del caso, le disposizioni che si applicano al traffico internazionale di viaggiatori e con riserva degli articoli 60 e 61, sono ammessi all'esenzione i beni:

- a) importati da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo o in un territorio terzo e in tale occasione hanno ricevuto tali beni in regalo dalle autorità ospiti;
- b) importati da persone che effettuano una visita ufficiale nella Comunità' e che in tale occasione intendono offrirli in regalo alle autorità ospiti;
- c) offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati in un paese terzo o in un territorio terzo, ad una autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati nello Stato membro d'importazione e autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali beni in esenzione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 60** - Beni esclusi.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 61** - Condizioni per l'ammissione in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione e' accordata solo a condizione che:

- a) gli oggetti siano offerti in regalo a titolo occasionale;
- b) non riflettano per natura, valore o quantita', alcun intento di carattere commerciale;
- c) e non siano utilizzati a fini commerciali.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 62** - Beni destinati all'uso di sovrani e di capi di Stato.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Sono ammessi in esenzione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:

- a) i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato;
- b) i beni destinati a essere utilizzati o consumati, durante il loro soggiorno ufficiale nella Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di un paese terzo, nonché dalle personalità che li rappresentano ufficialmente.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può però essere subordinata dallo Stato membro d'importazione alla condizione della reciprocità.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 63** - Campioni di merci il cui valore e' trascurabile.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in esenzione i campioni di merci il cui valore e' trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni relative a merci della specie che essi rappresentano.

2. Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi in esenzione, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni.

3. Ai fini del paragrafo 1, per "campioni di merci" si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 64** - Stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l'uso o avvertenze commerciali.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fatto salvo l'articolo 65, sono ammessi in esenzione gli stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l'uso o avvertenze commerciali, relativi a:

- a) beni messi in vendita o dati in locazione da una persona stabilita fuori dalla Comunità;
- b) servizi in materia di trasporti, di assicurazioni commerciali o di banche offerti da una persona stabilita fuori dalla Comunità.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 65** - Requisiti per i beni ammessi all'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. L'esenzione è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell'impresa che produce, vende o dà in locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono;
- b) ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composta di più documenti, una sola copia di ciascun documento;
- c) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), le spedizioni contenenti varie copie di un medesimo documento possono beneficiare dell'esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 66** - Finalita' del materiale ammesso in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione gli oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 67** - Beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli 68, 69, 70 e 71:

- a) i piccoli campioni rappresentativi di merci destinati ad un'esposizione o ad una manifestazione consimile;
- b) i beni importati unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi presentati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile;
- c) i materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati destinati a essere utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori in un'esposizione o manifestazione consimile e che vanno distrutti per la loro stessa utilizzazione;
- d) gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per i beni presentati in un'esposizione o manifestazione consimile.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "esposizione o manifestazione consimile" si intendono:

- a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- b) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;
- c) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o culturale, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;
- d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali;
- e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo.

Non rientrano, tuttavia, nella definizione le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 68** - Limiti.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), e' limitata ai campioni:

- a) che sono importati gratuitamente in quanto tali o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa;
- b) che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti;
- c) che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario;
- d) che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantita' di merce inferiore alla quantita' minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio;
- e) che, nel caso dei prodotti alimentari e delle bevande di cui alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione;
- f) che, per il loro valore globale e la loro quantita', sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 69** - Limiti di utilizzo dei beni.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), e' limitata alle merci:

- a) che sono consumate o distrutte nel corso della manifestazione; e
- b) che, per il loro valore globale e la loro quantita', sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 70** - Stampati e oggetti a carattere pubblicitario.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e' limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario:

a) che sono destinati esclusivamente a essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione;

b) che, per il loro valore globale e la loro quantita', sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 71** - Beni esclusi dall'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere a) e b):

a) i prodotti alcolici;

b) il tabacco e i prodotti del tabacco;

c) i combustibili e i carburanti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 72** - Beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualita' o le altre caratteristiche tecniche.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fatti salvi gli articoli da 73 a 78 sono ammessi in esenzione i beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualita' o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 73** - Consumo dei beni importati.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fatto salvo l'articolo 76, la concessione dell'esenzione e' subordinata alla condizione che i beni sottoposti ad esami, analisi o prove siano interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 74** - Beni esclusi.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono esclusi dall'esenzione i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per se' operazioni di promozione commerciale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 75** - Quantita'.

*In vigore dal 30/11/2009*

L'esenzione e' accordata solo per le quantita' di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantita' sono stabilite in ciascun caso dalle autorita' competenti tenendo conto di tale obiettivo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 76** - Altri beni consentiti in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. L'esenzione si estende ai beni che non sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorita' competenti:

- a) sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove;
- b) sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilita' e' prevista dalle disposizioni nazionali; o
- c) sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori della Comunita'.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "prodotti residui" si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 77** - Prodotti residui di esami, analisi e prove.



*In vigore dal 30/11/2009*

Salvo in caso di applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi e prove di cui all'articolo 72 sono soggetti all'IVA all'importazione che è loro propria, secondo l'aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Tuttavia, l'interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascami o rottami i prodotti residui. In tal caso, l'imposta all'importazione è quella che corrisponde a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 78** - Termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove.

*In vigore dal 30/11/2009*

Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l'utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 79** - Marchi, i modelli o i disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonché fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione i marchi, i modelli o i disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonché fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili, destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 80** - Documentazione a carattere turistico.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione:

a) i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere

distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare, per assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all'estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata;

c) il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono o del telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell'artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni termali o altre istituzioni analoghe.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 81** - Documentazione di varia natura.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Sono ammessi in esenzione:

a) i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri;

b) le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente;

c) le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti fuori della Comunità;

d) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri;

e) i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari;

f) gli stampati a carattere ufficiale inviati alle banche centrali degli Stati membri;

g) le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società non aventi la loro sede nella Comunità e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società;

h) i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza;

i) gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni;

j) le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti di questo genere importati al fine di ottenere o di eseguire ordini fuori della Comunità o per partecipare a un concorso organizzato nella Comunità;

k) i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nella Comunità da istituzioni stabilite fuori della Comunità;

l) i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali;

m) i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e i documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate fuori della Comunità agli uffici di viaggio stabiliti nella Comunità;

n) i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati;

o) gli stampati ufficiali emessi da autorità nazionali o internazionali e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni stabilite fuori della Comunità ad associazioni corrispondenti situate nella Comunità per la loro distribuzione;

p) le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche se comportano didascalie, inviati ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici;

q) gli articoli di cui all'allegato I, qualunque sia l'uso cui sono destinati, prodotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate;

r) gli oggetti da collezione e gli oggetti d'arte di carattere educativo, scientifico o culturale, non destinati alla vendita e importati da musei, da gallerie e altri istituti autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per ricevere detti oggetti in esenzione;

s) le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell'autorità pubblica del paese o territorio di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese o territorio di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d'origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese o territorio d'esportazione e non abbiano beneficiato d'esenzione dall'imposta all'esportazione.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera r), è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito o sono importati a titolo oneroso, ma non sono consegnati da un venditore soggetto all'IVA.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 82** - Materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione delle merci.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte

e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto nel territorio della Comunità a condizione:

- a) che non siano normalmente riutilizzabili; e
- b) che la loro contropartita sia inclusa nella base imponibile all'importazione definita al titolo VII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 83** - Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo di mezzi di trasporto utilizzati per l'inoltro di animali nel territorio della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 84** - Altri beni ammessi in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Fatti salvi gli articoli 85, 86 e 87 sono ammessi in esenzione:

a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:

i) degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli;

ii) dei contenitori per usi speciali;

b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.

2. Ai fini del paragrafo 1, s'intende per:

a) "autoveicolo commerciale", ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente, o di merci, nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto;

b) "autoveicolo da turismo", ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);

c) "serbatoi normali":

i) i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui

sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi;

ii) i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal conduttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;

d) "contenitore per usi speciali", ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.

Oltre ai serbatoi di cui al primo comma, lettera c), punto i), sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 85** - Carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali.

*In vigore dal 30/11/2009*

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l'esenzione:

a) per gli autoveicoli provenienti da un paese terzo o da un territorio terzo, a 200 litri per autoveicolo e per viaggio;

b) a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio.

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 86** - Limiti alla quantità di carburante ammissibile in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Gli Stati membri possono limitare la quantità di carburante ammissibile in esenzione:

a) per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi o da territori terzi a destinazione della loro zona frontiera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d'aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona;

b) per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontiera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d'aria limitrofa a un paese terzo o territorio terzo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 87** - Utilizzo dei carburanti ammessi in esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. I carburanti ammessi in esenzione non possono essere utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, ne' prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, ne' essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, dal beneficiario dell'esenzione.

2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l'applicazione dell'IVA all'importazione relativa ai prodotti in questione, secondo l'aliquota in vigore alla data in cui e' constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 88** - La franchigia per lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli.

*In vigore dal 30/11/2009*

La franchigia si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e che corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 89** - Beni destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione i beni di qualsiasi natura importati da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti per essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di un paese terzo, inumati nella Comunità.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 90** - Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre.

*In vigore dal 30/11/2009*

Sono ammessi in esenzione:

- a) le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano;
- b) i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono fuori dalla Comunità e si recano ad un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 91** - Controllo del rispetto delle condizioni per la concessione dell'esenzione.

*In vigore dal 30/11/2009*

Se la presente direttiva prevede che la concessione dell'esenzione sia subordinata al rispetto di talune condizioni, l'interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 92** - Controvalore in moneta nazionale dell'euro da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva.

*In vigore dal 30/11/2009*

1. Il controvalore in moneta nazionale dell'euro da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è fissato una volta all'anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto al 1 gennaio dell'anno successivo.
2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro.
3. Gli Stati membri possono mantenere invariati gli importi delle esenzioni in vigore al momento dell'adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle esenzioni espressi in euro conduce, prima dell'arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell'esenzione espressa in moneta nazionale di meno del 5 % o a una riduzione di tale esenzione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 93** - Mantenimento dei privilegi e delle immunità.

*In vigore dal 30/11/2009*

La presente direttiva non osta al mantenimento da parte degli Stati membri:

- a) dei privilegi e delle immunità che essi accordano nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica, conclusi fra Stati membri e paesi terzi;
- b) di esenzioni particolari, giustificate dalla natura del traffico frontaliero, da essi accordate nel quadro di accordi frontalieri conclusi fra Stati membri e paesi terzi;
- c) di esenzioni risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 94** - Disposizioni transitorie.

*In vigore dal 30/11/2009*

Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, la presente direttiva non osta a che gli Stati mantengano esenzioni all'importazione accordate:

- a) ai marittimi della marina mercantile;
- b) ai lavoratori che tornano nel loro paese d'origine dopo aver soggiornato fuori della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 95** - Applicazione della presente direttiva.

*In vigore dal 30/11/2009*

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva, indicando, eventualmente, le disposizioni da essi adottate facendo un semplice riferimento alle disposizioni identiche del regolamento (CEE) n. 918/83.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 96** - Abrogazione della direttiva 83/181/CEE.

*In vigore dal 30/11/2009*



La direttiva 83/181/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, e' abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 97** - Entrata in vigore.

*In vigore dal 30/11/2009*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 98** - Destinatari.

*In vigore dal 30/11/2009*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

**Allegato 1** - MATERIALE VISIVO E AUDITIVO DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE.

*In vigore dal 30/11/2009*

---> Per il testo dell'allegato I consultare il documento in formato PDF <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

**Allegato 2** - Allegato II

*In vigore dal 30/11/2009*

---> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

**Allegato 3** - Tavola di concordanza

*In vigore dal 30/11/2009*

---> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)